SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 193)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 9 ottobre 1963 (V. Stampato n. 348)

d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, AMADEI Leonetto, AMENDOLA Pietro, BENSI, BRODOLINI, BUCALOSSI, CORONA Achille, CATELLA, COVELLI, CRUCIANI, DI GIANNANTONIO, DIVITTORIO BERTI Baldina, DURAND DE LA PENNE, EVANGELISTI, FERIOLI, FORLANI, JOZZELLI, MONTANTI, NANNUZZI, PENNACCHINI, PIERACCINI, PIRASTU, QUINTIERI, RICCIO, SERVELLO, SCARPA, SIMONACCI, VIZZINI e ZINCONE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati a'la Presidenza l'11 ottobre 1963

Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è modificato come segue:

- « L'Istituto provvede alla concessione del credito:
 - a) con il fondo di dotazione;
 - b) con il fondo di garanzia;
- c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
- d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 3 ».